

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione dell' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Valdemone" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Valdemone" riferita all'olio extravergine di oliva;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono state definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio; **Visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 4774 del 10 marzo 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il quale l' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" con sede in Palermo, via Libertà n.66, è stato designato quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Valdemone";

Vista la nota n. 2853 del 18 gennaio 2019 con la quale la Regione Siciliana ha confermato, quale struttura di controllo per la denominazione di origine protetta "Valdemone", l'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio";

Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti dall' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Istituto ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Valdemone";

DECRETA

Articolo 1 (Designazione)

L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" con sede in Palermo, via Libertà n.66, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Valdemone", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.205 della Commissione del 4 febbraio 2005.



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

(Obblighi del soggetto designato)

- 1. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
- 2. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
- 3 Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

- 1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 10 marzo 2019.
- 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

Articolo 4 (Vigilanza)

L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

- 1. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
- 2. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Terre Tarentine" a richiesta, ove



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte dell' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)